

BVGer F-9079/2025 vom 2. Dezember 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-9079_2025

FR: TAF F-9079/2025 du 2 décembre 2025

IT: TAF F-9079/2025 del 2 dicembre 2025

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.2

I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1

L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Slovenia ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1456/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 8.3; F-5379/2025 del 25 luglio 2025 consid. 5.2), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Slovenia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerato lo stato di salute documentato del ricorrente (stato generale buono, salvo una contusione/lussazione del pollice), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Essa ha sufficientemente accertato lo stato di salute del ricorrente e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 2.2

Non muta tale conclusione il fatto che il ricorrente faccia valere, in maniera generica e per la prima volta in sede ricorsuale, che il rilievo delle sue impronte digitali in Slovenia non

sarebbe avvenuto volontariamente e che la sua registrazione in detto Stato sarebbe pertanto invalida. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza della Slovenia, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Nel colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non avere problemi con la Slovenia. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, relative al presunto trauma da lui asseritamente subito e alle sue affermazioni, riguardanti rischi per la sua sicurezza in caso di trasferimento verso la Slovenia - formulate in maniera generica e fatte valere per la prima volta in questa sede - non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Il ricorrente, infatti, non ha circostanziato per quali motivi egli correrebbe un rischio concreto di violenze, maltrattamenti o trattamenti degradanti in tale Stato. Neppure dagli atti emergono elementi concreti atti a far ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento verso la Slovenia, sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 CEDU, ovvero verrebbe rinvitato, in violazione del principio del divieto di respingimento, nel suo Stato d'origine, oppure che, rientrando in tale Paese, si troverebbe in una situazione di indigenza esistenziale. Le censure sollevate con il ricorso risultano insufficientemente sostanziate e non comprovate.

E. 3

Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

E. 4

Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 26 novembre 2025.

E. 5

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.